



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 188 del 14/06/2016 - 24/06/2016 Udienza pubblica del 20/07/2016
Massima n. 1:	<p>Titolo Finanza pubblica – ricorso promosso dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – compensazione minor gettito IMU tramite accantonamento quote di compartecipazione regionale a tributi erariali – Violazione del principio di provvisorietà dell'accantonamento - Violazione del principio di neutralità finanziaria tra Stato e Regione – Mancata ostensibilità dei dati di composizione del gettito fiscale – Violazione del principio di leale collaborazione – Violazione delle norme statutarie – illegittimità.</p> <p>Testo E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli articoli 49, 51, secondo comma e 63, quarto comma dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia, l'art. 1, commi 711, 712 e 729 della legge 23/12/2013, n.147 (Legge di stabilità 2014). Con i commi censurati, infatti, il legislatore statale, nella definizione del nuovo riparto della fiscalità territoriale conseguente alla riforma, ha compensato il minor gettito IMU prima casa con un accantonamento di quote di compartecipazione regionale a tributi erariali ma stavolta calcolati sul gettito TASI che , però, non ha fornito un gettito equivalente al precedente, determinando così una sovrastima del gettito tributario con conseguente errore di calcolo ed effetti diretti e negativi sulla programmazione della Regione (così come pure evidenziato dalla Corte dei Conti</p>



	<p>per la regione Friuli Venezia Giulia in sede di parificazione del bilancio). I suddetti commi collidono inoltre con i parametri statuari per la mancata condivisione, da parte dello Stato, dei dati analitici necessari per effettuare - in contraddittorio - le compensazioni indispensabili ad assicurare la neutralità finanziaria della riforma fiscale e, soprattutto, occorre ricordare che l'accantonamento è un “rimedio provvisorio” indispensabile per realizzare un trapasso al nuovo sistema previsto dalla riforma. Quando, invece, come nel nostro caso, esso sembra diventare “definitivo”, occorre un contraddittorio tra le parti per confrontare le stime e l'effettivo andamento del gettito.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio: Articolo 1, commi 711, 712 e 729 della legge 23 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità 2014).</p> <p>Parametri costituzionali: Articoli nn. 49, 51, secondo comma e 63, quarto comma, dello Statuto Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.</p> <p>Altri parametri e norme interposte: Articolo 1, commi 157 e 159 della legge n.220/2010. Articolo 1, comma 380, lett h), della legge n. 228/2012 Articolo 13, comma 17 del d.l. n. 201/2011 Articolo 27 della legge n. 42/2009</p>
Massima n. 2:	<p>Titolo Finanza pubblica – Ricorso proposto dalla Regione Friuli Venezia Giulia – Asserita violazione del meccanismo di riparto del gettito fiscale – Asserito pregiudizio per le finanze regionali – Asserita violazione del principio di leale collaborazione – non fondatezza</p> <p>Testo Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 723, 725 e 727, della legge 23 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014), promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia in riferimento agli articoli 49, 51, secondo comma e 63, quarto comma dello Statuto della Regione, poiché le norme impugnate si limitano ad introdurre a carico di tutti gli enti locali un mero obbligo di comunicazione, senza però che il meccanismo del riparto del gettito fiscale venga modificato (comma 723) ed in più, si deduce anche un errore interpretativo da parte della ricorrente che intende le disposizioni dei commi 725 e 727</p>



	pregiudizievoli per le finanze regionali ma che, invece, si limitano soltanto a rimettere la fase della regolazione in sede di accantonamento e, rimosso quest'ultimo, essa avverrà in altro modo, senza alcun pregiudizio.
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio : Articolo 1, commi 723, 725 e 727 della legge 23 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità 2014).</p> <p>Parametri costituzionali: Articoli nn. 49, 51, secondo comma e 63, quarto comma, dello Statuto Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.</p> <p>Altri parametri e norme interposte: Articolo 1, commi 157 e 159 della legge n.220/2010. Articolo 2 del d.l. 14/3/2011, n. 23 Legge n. 42/2009 Articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42</p>
Massima n.3	<p>Titolo Finanza pubblica – Ricorso promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia - Genericità delle censure – Carezza di motivazione – inammissibilità -</p> <p>Testo Non è ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n.147, promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia in riferimento agli articoli 49, 51, secondo comma e 63, quarto comma dello Statuto della Regione poiché la ricorrente si limita a richiamare un precedente ricorso (peraltro deciso nel senso dell'inammissibilità) senza però motivare adeguatamente le censure proposte.</p>
	<p>Atti oggetto del giudizio Articolo 1, comma 715 della legge 23 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità 2014).</p> <p>Parametri costituzionali Articoli nn. 49, 51, secondo comma e 63, quarto comma, dello Statuto Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.</p>



	Altri parametri e norme interposte
--	---

Redattore: D.ssa Maria Laura Nantista
Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

